

Ordinanza Regione Campania n.13 del 12/03/2020 - vietato lo svolgimento per pizzeria, bar, ristoranti

Ultimo aggiornamento venerdì 27 marzo 2020

Data pubblicazione: 11/03/2020

Data scadenza: 03/04/2020

Settore proponente: Regione Campania

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. - Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar.

Il Presidente della Regione Campania

il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale" emana la seguente

ORDINANZA

1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni:

1.1 Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;

1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità -che restano aperti - sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

1.3 È responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l'obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono aiuto alimentare e farmaceutico;

1.4 Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l'obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse;

1.5 È vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari;

1.6 È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.

1.7. Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la

presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

Il Presidente delle Regione Campania

DEL LUCA

Dettaglio: Seguono gli allegati.

Allegati:

File	data pubblicazione	descrizione
------	--------------------	-------------

	12/03/2020	
--	------------	--

		Ordinanza 13 del 12/03/2020 (~76 Kbyte)
--	--	---